



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 9 DATA PUBBLICAZIONE 29/09/2023

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 19 DEL 28 SETTEMBRE 2023 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 NOMINA DEI COORDINATORI FEDERALI REGIONALI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 96/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 139 della L.N.D. inerente la nomina dei Coordinatori Federali Regionali per l'attività giovanile e scolastica.

1.2 RIFORMA DELLO SPORT – DECRETI LEGISLATIVI NN. 36 E 39/2021 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MODIFICHE AGLI ATTI COSTITUTIVI E STATUTI DELLE ASD E DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – RNASD – ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA (DALLA CIRCOLARE N. 18 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 26 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.3 NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI SPORTIVE RESE DALLE ASD/SSD – ART. 36 BIS DEL D.L. N.75 DEL 22 GIUGNO 2023, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 112 DEL 10 AGOSTO 2023 (DALLA CIRCOLARE N. 19 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 27 – 2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori "giovani", per inattività dei medesimi prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2974641	MELFI MATTEO	07/03/2010	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO
3415930	SATTAMBI RALALAGE HIROSH	29/11/2011	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 19 DEL 21 SETTEMBRE 2023 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

3.1 SEGRETERIA S.G.S.

3.1.1 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori "giovani", per inattività dei medesimi prima dell'inizio dell'attività ufficiale, ai sensi dell'Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2469958	DE BENEDITTIS STEFANO	02/10/2008	USD JUVENTUS DOMO
2339129	GAIARDELLI LUCA	03/09/2008	USD JUVENTUS DOMO
2507553	LAMBIASE IVAN	28/07/2008	USD JUVENTUS DOMO

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

4.1 FASE POST CAMPIONATO UNDER 19 E MECCANISMI DI SCAMBIO TRA REGIONALI E PROVINCIALI (SGS)

Riportiamo, in allegato, un documento apposito estratto dal CU n° 18 Regionale con la fase post campionato riservata alla cat. Under 19 per l'assegnazione del titolo di categoria, e i meccanismi di scambio tra regionali e provinciali in relazione ad Allievi e Giovanissimi.

4.2 DINIEGO RICHIESTE PARTICOLARI CALENDARIO

Con particolare riferimento a quanto pubblicato nel C.U. n° 7 al punto 1.5, si trascrivono - qui di seguito - le Società che nei termini previsti non hanno aderito alle istanze avanzate da consorelle partecipanti agli stessi campionati, tese a disputare le proprie gare interne in giorno e orario diverso da quello ufficiale.

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16

SOCCER GATTICO VERUNO > Cireggio non aderisce

Alla luce di quanto sopra esposto gli incontri casalinghi tra le Società menzionate si disputeranno in giorno ed orario ufficiale.

4.3 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE

<u>GARA</u>	<u>CATEGORIA</u>	<u>DATO VARIATO</u>
Stresa Vergante-Riviera d'Orta	Under 19 2^ andata	Inizio ore 16:00
Fomarco-Varzese	Under 15 2^ andata	Campo: via Lisca, Pallanzeno, "Petrulli"

4.4 RESOCONTO RIUNIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ DI BASE (FASE AUTUNNALE)

La Delegazione VCO ha incontrato, venerdì 22 settembre e lunedì 25 settembre, le Società che parteciperanno alla **fase autunnale dell'Attività di base** seguito convocazione tramite comunicato ufficiale.

Hanno partecipato agli incontri tutte le società aventi diritto eccetto MASERA e SAN FRANCESCO.

Gli incontri sono stati condotti dal Referente dell'Attività di base **Fiorenzo dott. Ridolfi** coadiuvato dai Collaboratori prof. **Salvatore Afflitto** e **Rinaldo Piraccini**. Hanno presenziato in quota LND il Delegato **Benedetto Madeo** ed il Componente **Federico Ferraro**.

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: novità circa le modalità di gioco e i progetti tecnici nelle categorie ADB; novità regolamentari; termini e modalità di invio del Modulo di Presentazione società; attività ufficiale da svolgere durante la sosta invernale (calcio a 5).

L'attività ufficiale inizierà (in deroga) il 7-8 ottobre p.v. e si prolungherà lungo 10 fine settimana. Entro la fine di questa settimana saranno pubblicati i calendari.

Le Società sono invitate a regolarizzare al più presto la posizione di tesseramento di calciatori, dirigenti e tecnici, al fine di evitare l'accumularsi delle pratiche presso gli uffici competenti e di sanare eventuali errori prima dell'inizio dell'attività ufficiale.

4.5 GIRONI ATTIVITÀ DI BASE FASE AUTUNNALE 2023

Svolte le riunioni con le società e raccolte le ultime istanze di iscrizioni squadre e rinunce, pubblichiamo i gironi composti con criterio tecnico e territoriale:

ESORDIENTI 2° ANNO (LEVA 2011)

BAGNELLA, CITTÀ DI BAVENO, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, JUVENTUS DOMO, PRO VIGEZZO, VERBANIA

ESORDIENTI 1° ANNO (LEVA 2012)

BAGNELLA, CALCIO VOGOGNA, CITTÀ DI BAVENO, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, JUVENTUS DOMO, OMEGNA, SAN FRANCESCO, VERBANIA, VOLUNTAS SUNA

ESORDIENTI MISTI (LEVA 2011-2012)

CANNOBIESE, CREVOLESE, GRAVELLONA S. PIETRO, MASERA, MERGOZZESE, ORNAVASSESE, STRESA VERGANTE, PRO VIGEZZO, VARZESE, VARZESE SQ. B

PULCINI MISTI (LEVA 2013-2014)

CALCIO VOGOGNA, CITTÀ DI BAVENO, CREVOLESE, MASERA, MERGOZZESE, ORNAVASSESE, STRESA VERGANTE, PRO VIGEZZO, VERBANIA

PULCINI 1° ANNO GIR. A (LEVA 2014)

BAGNELLA, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, JUVENTUS DOMO, OMEGNA, VARZESE, VERBANIA

PULCINI 1° ANNO GIRONE B (LEVA 2014)

CITTÀ DI BAVENO, GRAVELLONA SAN PIETRO, OMEGNA SQ. B, SAN FRANCESCO, VARZESE SQ. B, VOLUNTAS SUNA

PULCINI 2° ANNO (LEVA 2013)

BAGNELLA, BAGNELLA SQ. B, CITTÀ DI BAVENO, CREVOLESE, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA S. PIETRO, JUVENTUS DOMO, OMEGNA, VARZESE, VERBANIA, VOLUNTAS SUNA

PRIMI CALCI 8 ANNI GIR. A (LEVA 2015-2016)

BAGNELLA, CANNOBIESE, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA SAN PIETRO, OMEGNA, ORNAVASSESE, VERBANIA, VOLUNTAS SUNA

PRIMI CALCI 8 ANNI GIR. B (LEVA 2015-2016)

BAGNELLA SQ. B, CALCIO VOGOGNA, CREVOLESE, JUVENTUS DOMO, MASERA, PRO VIGEZZO, VARZESE, VARZESE SQ. B

PRIMI CALCI 8 ANNI GIR. C (LEVA 2015-2016)

BAGNELLA SQ. C, CANNOBIESE SQ. B, CITTÀ DI BAVENO, ORNAVASSESE SQ. B, SAN FRANCESCO, STRESA VERGANTE, VERBANIA SQ. B

PRIMI CALCI 7 ANNI (LEVA 2016)

BAGNELLA, CITTÀ DI BAVENO, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA SAN PIETRO, JUVENTUS DOMO, MERGOZZESE, OMEGNA, VARZESE, VERBANIA, VOLUNTAS SUNA

PICCOLI AMICI GIR. A (LEVA 2017-2018)

BAGNELLA, OMEGNA, SAN FRANCESCO, STRESA VERGANTE, VERBANIA, VOLUNTAS SUNA SQ. A, VOLUNTAS SUNA SQ. B

PICCOLI AMICI GIR. B (LEVA 2017-2018)

CITTÀ DI BAVENO, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, GRAVELLONA SAN PIETRO, JUVENTUS DOMO, MERGOZZESE, ORNAVASSESE

4.6 CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE

Il Referente dell'Attività di base Fiorenzo dott. Ridolfi indice dei **corsi di formazione** riservati ai **dirigenti** operativi nelle categorie **Esordienti e Pulcini**, da svolgersi prima dell'inizio dell'attività ufficiale. Queste attività di formazione sono caldamente consigliate per evitare successive problematiche inerenti la gestione dell'attività (ad esempio compilazione referti, impiego dei calciatori).

Per quanto sopra esposto i dirigenti sono così convocati:

- **ZONA OSSOLA:** lunedì 2 ottobre, ore 20:30, presso l'ufficio distaccato della Delegazione sito in Piedimulera, vicolo Guglielmo Marconi.
Società convocate: Calcio Vogogna, Crevolese, Fomarco Don Bosco Pievese, Juventus Domo, Maserà, Pro Vigezzo, Varzese;
- **ZONA LAGHI:** venerdì 29 settembre, ore 20:30, presso la sede della Delegazione (Verbania, Via Muller 37).
Società convocate: Bagnella, Cannobiese, Città di Baveno, Gravelлона San Pietro, Mergozzese, Omegna, Ornavassese, San Francesco, Stresa Vergante, Verbania, Voluntas Suna.

In caso di impossibilità è possibile partecipare agli incontri anche fuori dal territorio di pertinenza e, volendo, anche ad entrambi gli incontri.

Nelle prossime settimane saranno organizzati corsi con lo stesso tema per le categorie Primi calci e Piccoli amici.

4.7 CHIUSURA SEDE DELEGAZIONE

Informiamo che la Sede della Delegazione **lunedì 2 ottobre sarà chiusa e non operativa** tutto il giorno.

4.8 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

AGRANO, CASALE CORTE CERRO, CIREGGIO, FERILOLO, GRAVELLONA SAN PIETRO

4.9 ALLEGATI: COMUNICATI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA

Le società della Delegazione VCO che svolgono attività anche con la Delegazione di Novara possono leggere notizie relative ai campionati cliccando sul link sotto riportato:

https://piemontevda.lnd.it/cu_07_novara_28_09_2023/

RISULTATI

TERZA CATEGORIA VERBANIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	- SOCCER GATTICO VERUNO	1 - 0
F.C. ESIO	- GSD DORMELLETO	1 - 2
GARGALLO	- 1924 SUNO F.C.D.	5 - 2
MERGOZZESE	- MONTECRESTESE	2 - 1
OLEGGIO CASTELLO	- PREGLIESE	2 - 1

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	- STRESA VERGANTE	4 - 4
ARONA CALCIO	- FERILOLO CALCIO	6 - 2
CASTELLETTESSE	- JUVENTUS DOMO	1 - 3
GRAVELLONA SAN PIETRO	- CIREGGIO	11 - 0

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	2 - 1
(1) SOCCER GATTICO VERUNO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 10
VARZESE	- CANNOBIESE 1906	2 - 1

(1) - disputata il 24/09/2023

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- S.FRANCESCO	1 - 2
(1) CREVOLESE A.S.D.	- A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	4 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	3 - 0
ORNAVASSESE	- MERGOZZESE	3 - 3
VARZESE	- OLEGGIO CASTELLO	10 - 0

(1) - disputata il 23/09/2023

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VER

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A		
S.FRANCESCO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 22

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, assistito dal rappresentante AIA sig. Mauro Jodero, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO C11

GARE DEL 23/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE STEFANO MIRKO

(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

VENTURA KEVIN

(STRESA VERGANTE)

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-VCO C11

GARE DEL 23/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CACCINI TOMMASO

(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO C11

GARE DEL 23/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FORTIS CRISTIAN

(A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906)

GARE DEL 24/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 VARZESE

Per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

HAJJOU MOHAMED

(FOMARCO DON BOSCO
PIEVESE)

Espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento rivolgeva all'arbitro un pesante insulto.

IL GIUDICE SPORTIVO
Bruno Colusso

Le ammende comminate con questo Comunicato ufficiale devono essere versate entro 15 giorni tramite bonifico presso il conto corrente del Comitato oppure in contanti presso la sede della Delegazione.

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 28 settembre 2023.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA VERBANIA

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
G.S. MONTEBUGLIO A.S.D.	MONTECRETESE	A	08/10/2023 15:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
F.C. ESIO	PREGIESE	A	08/10/2023 15:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI
GARGALLO	SOCCER GATTICO VERUNO	A	08/10/2023 15:00	275 COMUNALE	GARGALLO	VIA DON MINZONI, 43
MERGOZZESE	OLEGGIO CASTELLO	A	08/10/2023 15:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
1924 SUNO F.C.D.	VERBANIA OLYMPIA 20.20	A	08/10/2023 15:00	537 COMUNALE	SUNO	VIALE VOLI, 6

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	CIREGGIO	A	07/10/2023 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ARONA CALCIO	JUVENTUS DOMO	A	07/10/2023 14:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
GRAVELLONA SAN PIETRO	CASTELLETSE	A	07/10/2023 15:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
RIVIERA D ORTA	FERIOLO CALCIO	A	07/10/2023 15:00	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VARZESE	ARONA CALCIO	A	07/10/2023 14:30	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
CIREGGIO	CANNOBIESE 1906	A	08/10/2023 10:30	2238 COMUNALE	CIREGGIO - OMEGNA	VIA BETULLE, VIA D'ACQUISTO
SOCCER GATTICO VERUNO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	08/10/2023 15:00	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-VCO

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	MERGOZZESE	A	07/10/2023 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
ARONA CALCIO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	08/10/2023 10:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
GRAVELLONA SAN PIETRO	VARZESE	A	08/10/2023 10:30	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI
OLEGGIO CASTELLO	A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906	A	08/10/2023 10:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
ORNAVASSESE	S.FRANCESCO	A	08/10/2023 10:30	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VER

GIRONE UN - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	08/10/2023 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
STRESA VERGANTE	S.FRANCESCO	A	08/10/2023 10:00	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI

ESTRATTO DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 18 DEL 21 SETTEMBRE 2023

CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE – FINALI REGIONALI S.S. 2023-2024

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 20 Settembre 2023, ha deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per il Campionato provinciale Under 19.

“TOP TOURNAMENT FINALS” – Fase Finale Campionato Provinciale Under 19



Al termine del Campionato Provinciale Under 19 2023-2024, le prime, le seconde, le terze e le quarte classificate di ciascuno dei 12 gironi accederanno alle **“Top Tournament Finals”** per l'assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito.

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle **“Top Tournament Finals”**, ovvero per definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

1^ FASE (11 e 15 Maggio 2024)

Saranno formati 24 abbinamenti, strutturati in gare di andata e ritorno, così composti:

- 1) 4^ classificata girone VCO – 1^ classificata girone NOVARA
- 2) 3^ classificata girone NOVARA – 2^ classifica girone VCO

- 3) 4^a classificata girone NOVARA – 1^a classificata girone VCO
- 4) 3^a classificata girone VCO – 2^a classifica girone NOVARA
- 5) 4^a classificata girone IVREA – 1^a classificata girone VERCELLI
- 6) 3^a classificata girone VERCELLI – 2^a classifica girone IVREA
- 7) 4^a classificata girone VERCELLI – 1^a classificata girone IVREA
- 8) 3^a classificata girone IVREA – 2^a classifica girone VERCELLI
- 9) 4^a classificata girone TORINO C – 1^a classificata girone TORINO A
- 10) 3^a classificata girone TORINO A – 2^a classifica girone TORINO C
- 11) 4^a classificata girone TORINO A – 1^a classificata girone TORINO C
- 12) 3^a classificata girone TORINO C – 2^a classifica girone TORINO A
- 13) 4^a classificata girone TORINO B – 1^a classificata girone PINEROLO
- 14) 3^a classificata girone PINEROLO – 2^a classifica girone TORINO B
- 15) 4^a classificata girone PINEROLO – 1^a classificata girone TORINO B
- 16) 3^a classificata girone TORINO B – 2^a classifica girone PINEROLO
- 17) 4^a classificata girone CUNEO A – 1^a classificata girone CUNEO B
- 18) 3^a classificata girone CUNEO B – 2^a classifica girone CUNEO A
- 19) 4^a classificata girone CUNEO B – 1^a classificata girone CUNEO A
- 20) 3^a classificata girone CUNEO A – 2^a classifica girone CUNEO B
- 21) 4^a classificata girone ASTI – 1^a classificata girone ALESSANDRIA
- 22) 3^a classificata girone ALESSANDRIA – 2^a classifica girone ASTI
- 23) 4^a classificata girone ALESSANDRIA – 1^a classificata girone ASTI
- 24) 3^a classificata girone ASTI – 2^a classifica girone ALESSANDRIA

2^a FASE (18 e 22 Maggio 2024)

Le 24 squadre vincenti della 1^a fase formeranno 12 abbinamenti, strutturati in gare di andata e ritorno, così composti:

- A. Vincente abbinamento 1 – Vincente abbinamento 2
- B. Vincente abbinamento 3 – Vincente abbinamento 4
- C. Vincente abbinamento 5 – Vincente abbinamento 6
- D. Vincente abbinamento 7 – Vincente abbinamento 8
- E. Vincente abbinamento 9 – Vincente abbinamento 10
- F. Vincente abbinamento 11 – Vincente abbinamento 12
- G. Vincente abbinamento 13 – Vincente abbinamento 14
- H. Vincente abbinamento 15 – Vincente abbinamento 16
- I. Vincente abbinamento 17 – Vincente abbinamento 18
- J. Vincente abbinamento 19 – Vincente abbinamento 20
- K. Vincente abbinamento 21 – Vincente abbinamento 22
- L. Vincente abbinamento 23 – Vincente abbinamento 24

Si precisa che la gara di andata sarà disputata in casa della squadra peggio classificata al termine del campionato.

Accederanno al turno successivo le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

3^a FASE (25 e 29 Maggio, 1 Giugno 2024)

Le dodici squadre vincenti la 2^a fase formeranno quattro triangolari, strutturati in gare di sola andata, così composti:

GIRONE 1

Vincente abbinamento A
Vincente abbinamento B
Vincente abbinamento C

GIRONE 2

Vincente abbinamento D
Vincente abbinamento E
Vincente abbinamento F

GIRONE 3

Vincente abbinamento G
Vincente abbinamento H
Vincente abbinamento I

GIRONE 4

Vincente abbinamento L
Vincente abbinamento M
Vincente abbinamento N

Le gare dei triangolari si disputeranno sabato 25 Maggio, mercoledì 29 Maggio e sabato 1 Giugno 2024.

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI

1^ giornata

1^ nominata-2^ nominata
RIPOSA: 3^ nominata

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

2^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: vincente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro

3^ giornata

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)
Riposa: perdente primo incontro

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Le prime classificate in ciascun triangolare si qualificano alle semifinali.

SEMIFINALI (8 e 12 Giugno 2024)

Gli abbinamenti di semifinale, strutturati in gare di andata e ritorno, si disputeranno sabato 8 e mercoledì 12 Giugno 2024, con questi accoppiamenti:

- a) Vincente triangolare 1 – Vincente triangolare 2
- b) Vincente triangolare 3 – Vincente triangolare 4

Accederanno al turno successivo le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei calci di rigore.

FINALE (15 giugno 2024)

Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica sabato 15 Giugno 2024.

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall'esecuzione dei calci di rigore.

1.1.1. CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17, UNDER 16, UNDER 15 E UNDER 14 – MECCANISMI DI SCAMBIO AL TERMINE DELLA S.S. 2023-2024

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 20 Settembre 2023, ha deliberato le modalità di effettuazione dei meccanismi di scambio al termine dei Campionati regionali e provinciali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14 s.s. 2023-2024, che andranno a comporre gli organici dei Campionati Under 19 – Under 17 – Under 16 – Under 15 della s.s. 2024-2025.

Campionato regionale Under 19 s.s. 2024-2025

L'organico del Campionato Regionale Under 19 2024-2025 sarà composto da 56 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 17 2023-2024 le squadre classificate dalla 1^a alla 7^a posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2024-2025 (n. 35 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 17 2023-2024 la squadra 1^a classificata in ciascuno dei 9 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2024-2025 (n. 9 qualificate).

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 8^a, 9^a e 10^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 17 2023-2024 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2^a e 3^a posizione al termine del Campionato Provinciale Under 17 2023-2024 (tot. 18 formazioni) saranno suddivise in undici triangolari di qualificazione, composti con criterio di vicinorietà e articolati su gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 11^a, 12^a, 13^a e 14^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 17 2023-2024 avranno il diritto di partecipare al Campionato Provinciale Under 19 2024-2025.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 8°, 9° e 10° posto in ciascun girone regionale, nonché al 2° e 3° posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare la migliore seconda classificata nei triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

Al termine dei triangolari le undici vincenti dei gironi e la migliore seconda classificata acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2024-2025 (n. 12 ulteriori qualificate).

Campionato regionale Under 17 s.s. 2024-2025

L'organico del Campionato Regionale Under 17 2024-2025 sarà composto da 70 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 16 2023-2024 le squadre classificate dalla 1^a alla 8^a posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2024-2025 (n. 40 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 16 2023-2024 la squadra 1^a classificata in ciascuno degli 11 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2024-2025 (n. 11 qualificate).

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 9^a, 10^a e 11^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 16 2023-2024 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2^a e 3^a posizione al termine del Campionato Provinciale Under 16 2023-2024 (tot. 22 formazioni) saranno suddivise in sette quadrangolari e tre triangolari di qualificazione, composti con criterio di vicinorietà e articolati su gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 12^a, 13^a e 14^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 16 2023-2024 avranno il diritto di partecipare al Campionato Provinciale Under 17 2024-2025.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 9°, 10° e 11° posto in ciascun girone regionale, nonché al 2° e 3° posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare le migliori seconde classificate nei triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

Al termine dei gironi le dieci vincenti, le sette seconde classificate dei quadrangolari e le due migliori seconde classificate nei triangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2024-2025 (n. 19 ulteriori qualificate).

Campionato regionale Under 16 s.s. 2024-2025

L'organico del Campionato Regionale Under 16 2024-2025 sarà composto da 70 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 15 2023-2024 le squadre classificate dalla 1^a alla 8^a posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2024-2025 (n. 40 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 15 2023-2024 la squadra 1^a classificata in ciascuno dei 14 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2024-2025 (n. 14 qualificate).

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 9^a, 10^a e 11^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 15 2023-2024 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2^a e 3^a posizione al termine del Campionato Provinciale Under 15 2023-2024 (tot. 28 formazioni) saranno suddivise in dieci quadrangolari e un triangolare di qualificazione, composti con criterio di vicinorietà e articolati su gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 12^a, 13^a e 14^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 15 2023-2024 avranno il diritto di partecipare al Campionato Provinciale Under 16 2024-2025.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 9^o, 10^o e 11^o posto in ciascun girone regionale, nonché al 2^o e 3^o posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

CLASSIFICA TRIANGOLARE

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

Al termine dei gironi le undici vincenti e le cinque migliori seconde classificate nei quadrangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2024-2025 (n. 16 ulteriori qualificate).

Campionato regionale Under 15 s.s. 2024-2025

L'organico del Campionato Regionale Under 15 2024-2025 sarà composto da 70 squadre.

Al termine del Campionato Regionale Under 14 2023-2024 le squadre classificate dalla 1^a alla 8^a posizione in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2024-2025 (n. 40 qualificate).

Al termine del Campionato Provinciale Under 14 2023-2024 la squadra 1^a classificata in ciascuno dei gironi provinciali, il cui numero potrà essere definito solo al termine della fase di qualificazione regionale attualmente in fase di svolgimento, acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2024-2025.

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1^o posto verranno applicate le modalità previste dall'art. 51 N.O.I.F..

Le squadre classificate in 9^a, 10^a e 11^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 14 2023-2024 (tot. 15 formazioni), nonché le squadre classificate in 2^a e 3^a posizione al termine del Campionato Provinciale Under 14 2023-2024 (da determinare in base al numero di gironi provinciali) saranno suddivise in quadrangolari e/o triangolari di qualificazione, composti con criterio di vicinorietà e articolati su gare di andata e ritorno.

Le squadre classificate in 12^a, 13^a e 14^a posizione al termine del Campionato Regionale Under 14 2023-2024 avranno il diritto di partecipare al Campionato Provinciale Under 15 2024-2025.

Al solo fine di individuare le squadre che avranno titolo a partecipare ai quadrangolari e ai triangolari, ovvero per definire le posizioni di classifica al 9^o, 10^o e 11^o posto in ciascun girone regionale, nonché al 2^o e 3^o posto in ciascun girone provinciale, in caso di parità si procederà a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.

CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

CLASSIFICA TRIANGOLARI

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio



Roma, 18 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 18

Oggetto: Riforma dello sport – Decreti Legislativi nn. 36 e 39/2021 e successive modificazioni - Disposizioni in materia di modifiche agli atti costitutivi e statuti delle ASD e di iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche – RNASD - Acquisto della personalità giuridica

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 26-2023 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2023

Oggetto: Riforma dello sport – Decreti Legislativi nn. 36 e 39/2021 e successive modificazioni - Disposizioni in materia di modifiche agli atti costitutivi e statuti delle ASD e di iscrizione nel Registro delle attività sportive dilettantistiche – RNASD - Acquisto della personalità giuridica

Nell'ambito dei Decreti Delegati per l'attuazione della riforma dello sport, assumono particolare rilevanza, oltre a quelle destinate alla nuova disciplina del lavoro sportivo – *si vedano le Circolari della L.N.D. nn. 15 e 16 del 6 settembre 2023* - le disposizioni recate in materia di redazione e contenuti degli atti costitutivi e statuti delle ASD e di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché in materia di possibilità di acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD costituite ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

1 - Le modifiche da apportare agli statuti delle ASD – Artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche -

E' di rilevante importanza per le ASD procedere a rendere i propri statuti conformi ai criteri recati dal comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 36/2021, dal momento che, come previsto dall'art. 7, comma 1-quater, del D. Lgs. n. 39/21, **l'inosservanza di tale obbligo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RNASD, per quanti vi sono già iscritti e comporta la cancellazione dallo stesso con la conseguente perdita della possibilità di accedere a benefici, fiscali e non, ed a contributi pubblici statali.**

L'art. 7 del D. Lg. N. 36/21 stabilisce espressamente che le ASD/SSD devono costituirsi per atto scritto nel quale, oltre all'indicazione della sede legale, devono essere espressamente previsti:

- a)- la denominazione;
- b)- **l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;**
- b-bis)- la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lett. b), che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport; il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui sopra comporta la cancellazione d'ufficio dal RNASD (art. 9 del D. Lgs. n. 39/21);*
- c)- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'ASD;
- d)- l'assenza di fini di lucro così come previsto dal successivo art. 8 del D. Lgs. n. 39;
- e)- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le SSD che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f)- l'obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statuari;**
- g)- le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h)- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle ASD/SSD.

Si rappresenta l'opportunità di ripetere nello statuto l'esatta formulazione dell'art. 7, comma 2, lett. b), del Decreto n. 36/2021. Se, però, l'ente sportivo è dotato anche della qualifica di ente del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lett. b), non è richiesto (*comma 1-bis dell'art. 7*). Ne consegue che l'ente con la doppia qualifica di ETS e di Ente Sportivo Dilettantistico può esercitare più attività in via principale, ulteriori rispetto a quella di organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica e semprechè riconducibili nei settori d'interesse generale dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

Come previsto dalla lett. d) sopra riportata, necessita che nello statuto sia espressamente indicato che la ASD/SSD non ha fine di lucro. A tale riguardo, l'art. 8 del Decreto n. 39/21 stabilisce che le ASD devono destinare utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio; è quindi vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

Se, invece, trattasi di SSD, queste sono disciplinate dalle norme del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, ma rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento (*comma 1-ter dell'art. 7*). Le SSD possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate in precedenza, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci. Inoltre, per le SSD è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato (*comma 3-bis dell'art. 8 del Decreto n. 36/21*).

In merito alla devoluzione del patrimonio - *lett. h*) – dovranno essere previste, in caso di scioglimento o estinzione, le modalità della devoluzione. Qualora si tratti di enti con la doppia qualifica di enti sportivi e di enti del Terzo Settore, la devoluzione del patrimonio dovrà essere effettuata a favore di altri enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità sportive.

E' estremamente importante sottolineare che le ASD e le SSD devono uniformare i propri statuti alle disposizioni sopra riportate entro il 31 dicembre 2023, a pena di cancellazione dal Registro con conseguente perdita della qualifica e relativi benefici. Per quanto concerne gli enti di nuova costituzione risulterà inammissibile l'iscrizione al Registro qualora presentassero uno statuto in contrasto con le nuove norme.

Per effetto dell'art. 12, comma 2-bis, del Decreto n. 36/21, le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Decreto n. 36/21.

2 - Istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Iscrizione nel Registro

L'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021 e successive modifiche, ha istituito, presso il Dipartimento per lo Sport, il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – RNASD - interamente gestito con modalità telematiche; il trattamento dei dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali ed è consentito anche alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Nel Registro – *art. 5* - sono iscritte tutte le ASD e SSD e gli altri enti dilettantistici di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa e che posseggono i requisiti richiesti dallo stesso art. 6, sopra riportati. Il Dipartimento effettua le necessarie verifiche circa la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito della Federazione Sportiva Nazionale, DSA o EPS riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive coinvolgendo il CONI, il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di ASD e SSD, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Per l'iscrizione nel Registro – *art. 6* – la domanda è inviata al Dipartimento per lo Sport, su richiesta della ASD/SSD, dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla DSA o dall'EPS affiliante, anche paralimpici, che verificano, in particolare, la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione attestante:

a)- la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice fiscale ed eventuale partita IVA della ASD/SSD;

a-bis) – l'atto costitutivo e lo statuto della ASD/SSD;

- b) -i dati inerenti le sede legale e i recapiti;
- c) -la data dello statuto vigente;
- d) -la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
- e) – la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'Organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
- f) – i dati dei tesserati;
- g) – l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati) **ELIMINATO**;
- h) – i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con l'indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte. **ELIMINATO**.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo la ASD/SSD trasmette, in via telematica, una dichiarazione con l'aggiornamento dei dati di cui sopra.

Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nonché delle altre condizioni previste, può accogliere la domanda e iscrivere l'ente o rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato oppure richiedere di integrare la documentazione. Decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi, la domanda di iscrizione si intende accolta e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato o incompleto deposito dei dati e dei loro aggiornamenti, il Dipartimento per lo Sport diffida l'ente ad adempiere all'obbligo suddetto assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi inutilmente i quali, l'ente è cancellato dal Registro.

E' da segnalare una importante novità introdotta dal comma 6-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 39/21: si tratta dell'eliminazione dell'obbligo di trasmissione da parte delle ASD/SSD del Modello EAS di cui all'art. 30, comma 1, del D. L. n. 185/2008.

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata – art. 7 - l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica (vedere il successivo art. 14).

I certificati di iscrizione al Registro sono rilasciati dal Dipartimento per lo Sport.

Per effetto dell'art. 12 del D. Lgs. n. 39/2021, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro CONI. **Le ASD/SSD iscritte nello stesso continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive iscrizioni e sono automaticamente trasferite nel RNASD.**

3 – Acquisto della personalità giuridica – art. 14 D. Lgs. n. 39/2021 e successive modifiche –

Tra le novità recate dalla riforma dello sport e dai Decreti Delegati, una delle più importanti è quella recata dall'art. 14 del D. Lgs. n. 39/21, che prevede la possibilità per le ASD di richiedere, con l'iscrizione al RNASD, l'acquisizione della personalità giuridica.

L'acquisto della personalità giuridica determina una fondamentale differenza in materia di responsabilità con le Associazioni non riconosciute. Le ASD riconosciute, a seguito dell'acquisto della personalità giuridica, sono disciplinate dagli artt. da 14 a 35 del Codice Civile. L'Associazione con personalità giuridica è un vero e proprio soggetto di diritto avente la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, in base alla quale il patrimonio dell'Associazione risulta autonomo nei confronti dei soci dell'Associazione medesima, con la conseguenza che la responsabilità del rappresentante legale e degli amministratori è limitata al patrimonio dell'Associazione stessa, la quale risponde delle obbligazioni assunte soltanto con il patrimonio sociale.

Le ASD, quindi, possono, ai sensi dell'art. 14 in argomento, in deroga al DPR 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione RNASD.

Con il comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n.120/2023, sono state apportate importanti modifiche all'art. 14, con l'introduzione, dopo il comma 1, dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, con la sostituzione del comma 2 e con l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il comma 1-bis dell'art. 14, stabilisce che all'istanza per l'acquisto della personalità giuridica, prevista dall'art. 7 del Decreto n. 39/21, devono essere allegati il rendiconto economico finanziario e il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea e il relativo verbale e, entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, i verbali che modificano gli Organi statutari e i verbali che modificano la sede legale.

A proposito dell'obbligo di redazione del rendiconto-finanziario, già previsto dall'art. 7, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 36/2021, che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci, è da rilevare che, nel caso in cui l'Associazione sia dotata di partita IVA per svolgere anche attività commerciale, è necessario che si doti di una contabilità separata o di un sistema contabile che permetta in ogni momento di individuare le voci destinate rispettivamente all'attività istituzionale e a quella commerciale, con libertà di scelta dei criteri di redazione per cassa o per competenza.

Nel caso, invece, di ASD che riveste una doppia qualifica iscrivendosi al Registro del Terzo Settore, dovranno essere seguiti gli schemi adottati dal DM 5 marzo 2020 e depositare il bilancio entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Si ricorda che, per quanto riguarda la raccolta fondi di tipo occasionale, le ASD iscritte nel solo RNASD sarà necessario tener conto di quanto previsto dall'art. 20, comma 2 del DPR n. 600/1973, con la redazione per ciascun evento di uno specifico rendiconto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, accompagnato da una relazione illustrativa.

Il comma 1-ter dell'art. 14, prevede che per le ASD già in possesso della personalità giuridica ottenuta ai sensi del DPR 10 febbraio 2000, n. 361, che vengono iscritte al RNASD, l'efficacia dell'iscrizione nei Registri delle persone giuridiche di cui al medesimo DPR n. 361, è sospesa, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RNASD. Nel periodo di sospensione, le predette ASD non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato DPR n. 361. Dell'avvenuta iscrizione al Registro nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'Ufficio competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia Autonoma competente.

Il comma 1-quater dell'art. 14 stabilisce che per le ASD già in possesso della personalità giuridica conseguita ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che ottengono l'iscrizione al RNASD, rimane efficace l'iscrizione nel RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica. La cancellazione dal RUNTS determina la cancellazione d'ufficio dal RNASD quale persona giuridica.

Con il comma 2 dell'art. 14, nel nuovo testo introdotto dal comma 5 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021, sono stabiliti i compiti del **Notaio** che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una ASD o il verbale dell'Assemblea straordinaria di una ASD già costituita quale Associazione non riconosciuta.

Il Notaio, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ASD e, in particolare dalle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2021, con riferimento alla natura dilettantistica, nonché del patrimonio minimo di cui al successivo comma 3-bis, deve depositare l'atto in argomento entro 20 giorni presso il RNASD, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla FSN, DSA o EPS affiliante indicata nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

In caso di richiesta di riconoscimento da parte di **ASD già iscritta al RNASD,** il Notaio, verificata la documentazione, **richiede direttamente l'inserimento dell'ASD tra quelle dotate di personalità giuridica.**

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione al RNASD.

Il successivo comma 3-bis dell'art. 14 stabilisce che se il Notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ASD o il patrimonio minimo, deve darne comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni, agli amministratori dell'ASD. Gli amministratori stessi o, in mancanza, ciascun associato, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Notaio, possono domandare all'Ufficio del Registro competente (*Agenzia delle Entrate*) di disporre l'iscrizione nel RNASD: se nei nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda l'Ufficio del Registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende **negata.**

Il comma 3-bis dell'art. 14 introduce l'obbligo del **patrimonio minimo** per l'ASD che voglia dotarsi di autonomia patrimoniale perfetta con l'acquisto della personalità giuridica. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile **non inferiore a 10.000,00 euro**. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un Revisore Legale o di una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

Qualora il patrimonio diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite, **il comma 3-quater dell'art. 14**, stabilisce che l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di Associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ASD.

Il successivo **art. 15 del Decreto n. 39/2021** prevede che il Dipartimento per lo Sport, nell'ambito delle procedure di certificazione delle attività sportive svolte dalle ASD/SSD, predisponga specifici moduli per l'autocertificazione di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa in riferimento.



Roma, 22 settembre 2023

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 19

**Oggetto: Nuova disciplina IVA per le prestazioni sportive rese dalle ASD/SSD –
Art. 36-bis del D. L. n.75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112
del 10 agosto 2023 -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2023 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 27 – 2023

**Oggetto: Nuova disciplina IVA per le prestazioni sportive rese dalle ASD/SSD –
Art. 36-bis del D. L. n.75 del 22 giugno 2023, convertito dalla Legge n. 112
del 10 agosto 2023 -**

Come riportato, da ultimo con la Circolare LND n. 13 del 17 agosto 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2023, la Legge di conversione n. 112 del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023, con la quale sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina IVA applicabile alle ASD/SSD per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva, ivi comprese quelle didattiche e formative.

Per effetto del comma 1 dell'art. 36-bis del D. L. n. 75, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fini di lucro, compresi gli enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36 del 2021, sono esenti dall'IVA.

Con il successivo comma 2, viene fornita un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20 del DPR n. 633/1972.

Premesso che siffatte prestazioni, per effetto dell'art. 4, quarto comma del richiamato DPR n. 633, non essendo *ex lege* considerate commerciali, erano fuori campo di applicazione dell'IVA, le nuove disposizioni stanno creando forti attenzioni nelle ASD/SSD destinatarie del provvedimento, oltre che per gli oneri che la nuova disciplina comporta, anche per quanto riguarda i tempi di entrata in vigore delle nuove norme. Inoltre, il secondo comma dell'art. 36-bis in argomento, di fatto, riconduce le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD nel campo dell'esenzione dall'IVA anche per il pregresso.

In attesa di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla portata delle nuove norme, con la presente Circolare si fornisce un contributo, seppure puramente interpretativo, nel tentativo di recare ordine nelle norme che si sono susseguite nel tempo fino a quelle odierne.

1 – L'evolversi della normativa nel tempo

In origine, l'art. 4 del DPR n. 633/1972, prevedeva, al quarto comma, che *per gli enti non commercial, si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici..... ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni.....sportive dilettantistiche..... anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che, per legge, regolamento o statuto, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali*. Quest'ultima disposizione riportata in neretto, ricalca quella recata dall'art 148, terzo comma, del TUIR che stabilisce la non commercialità delle attività in argomento ai fini delle imposte sui redditi.

Con il comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, sono state apportate le seguenti sostanziali modifiche **agli artt. 4 e 10 del DPR n. 633/1972:**

a) - all'art. 4:

1-al quarto comma, le parole da: "ad esclusione di quelle" fino a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2-al quinto comma, le parole "escluse le pubblicazioni delle associazioni.....sportive dilettantistiche.....cedute prevalentemente ai propri associati nonché..... " sono soppresse;

3- i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) - all'art. 10, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

"L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1-.....omissis.....

2- Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali;

3-.....omissis.....

4 -.....omissis.....

Dopo il quarto comma è previsto che: "Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

1)-obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;

2)-disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'associazione;

3)-obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

4)-eleggibilità libera degli Organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile; sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2538, ultimo comma, del Codice Civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazioni a livello locale;

5)-intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa".

Comma 15-quinquies.....omissis.....

Comma 15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 15-quater e 15-quinquies rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Successivamente, con il comma 683 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, è stato stabilito che le disposizioni sopra riportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024, ma in sede di conversione in Legge n. 87 del 3 luglio 2023, del D.L. n. 51 del 10 maggio 2023, è stato inserito all'art. 4 del medesimo Decreto, il comma 2-bis che, alla lett. b), stabilisce che le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 215 del 2021, si applicano, anziché dal 1° gennaio 2024, dal 1° luglio 2024.

Con la Legge n. 87/2023, pertanto, viene rinviata dal 1° gennaio 2024 al 1°luglio 2024, l'entrata in vigore della nuova disciplina IVA recata dal comma 15-quater dell'art. 5 del D. L. n. 215/2021, sopra riportato.

2 – La nuova disciplina IVA

La nuova disciplina IVA modifica totalmente la precedente normativa che, come già sopra riportato, considerava le prestazioni in argomento fuori campo dell'applicazione dell'IVA, portandole, invece, tra quelle **esenti da IVA**, con conseguenti oneri a carico delle ASD/SSD destinatarie della norma modificativa.

Come è noto, l'esenzione ai fini IVA non comporta il sorgere del debito d'imposta ma richiede la tenuta dei libri IVA e l'emissione della fattura, fermo restando che non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività ritenuta esente.

L'art. 36-bis, introdotto con La legge di conversione n. 112 del 10 agosto 2023, del D. L. n. 75 del 22 giugno n. 2023, con il comma 1 stabilisce che sono esenti IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica sportiva, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021 (e, quindi, oltre alle ASD, anche le Società Sportive Dilettantistiche).

La disposizione sostanzialmente ricalca quella recata, *nella prima parte*, dall'art. 5, comma 15-quater, lett. b), punto 2), del D.L. n. 146/2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2022, sopra riportata, **la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2024**, che include nell'ambito dell'art. 10 del DPR n. 633/1972, - *operazioni esenti dall'IVA* - le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica *ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.*

Poiché la norma di cui all'art. 36-bis entra in vigore, per effetto dell'art 44 del decreto n. 75, **il 17 agosto 2023** – giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U. n. 190 del 16 agosto – mentre l'entrata in vigore della disposizione dall'art. 5, comma 15-quater del d. l. n. 146/2021, è stata stabilita per il **1° luglio 2024**, dall'art. 4, comma 2-bis, del d. l. n. 51/2023, convertito dalla legge n. 87/2023, sorgono notevoli perplessità interpretative circa l'entrata in vigore della nuova disciplina relativa alle prestazioni in argomento.

E' da ritenere che, pur non essendo intervenuta alcuna disposizione abrogativa dell'art. 4, comma 2-bis, del D.L. n. 51/2023, ma per il principio della validità della legge *supervenienti*, siano esenti dall'IVA, a far tempo dal **17 agosto 2023**, le prestazioni di cui all'art. 36-bis del d. l. n. 75, **mentre per le prestazioni, di cui al riportato comma 15-quater, tuttora da considerare fuori campo IVA, rese nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali, la disciplina che le dichiara esenti da IVA, dovrebbe essere applicata a far tempo dal 1° luglio 2024.**

3 – Prestazioni didattiche e formative

Il comma 2 dell'art. 36-bis del D.L. n. 75/2023, fornisce un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10 del DPR n. 633/1972.

La norma è stata inserita per superare alcune riserve dell'Agenzia delle Entrate che, anche sulla spinta degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, ha più volte ritenuto di dover escludere i corsi didattici sportivi resi dalle ASD/SSD dall'esenzione IVA ritenendo che l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, punto 20, spetta alle sole attività didattiche rese da istituti scolastici riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

A tale riguardo, si osserva che con la Risposta n. 7 del 23 dicembre 2022, fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una richiesta di consulenza giuridica sull'argomento avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, l'Agenzia stessa ha chiarito che, fino alla data del **31 dicembre 2023 – termine spostato successivamente al 1° luglio 2024** – l'attività di formazione sportiva effettuata dalle ASD è esclusa dall'IVA – **fuori campo di applicazione** – se resa a fronte di corrispettivi specifici nei confronti degli associati ovvero di altre ASD che

svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali e nei confronti di soggetti che pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, **“tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”** e, quindi, per quanto riguarda la LND, tesserati per la FIGC. A tale riguardo, nella Circolare n. 51/2022 della L.N.D., si rappresentava l'opportunità di verificare che tutti i soggetti cui vengono impartite le lezioni nelle Scuole Calcio, siano regolarmente tesserati al fine di poter godere del trattamento agevolativo sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la norma recata dal comma 2 dell'art. 36-bis del d. l. n. 75, dovrebbe essere applicabile, come sopra osservato, dal 17 agosto 2023, soltanto alle prestazioni didattiche rese a soggetti non tesserati mentre, almeno fino al 1° luglio 2024, quelle rese a soggetti tesserati rimangono, ex lege, fuori campo di applicazione dell'imposta, sempre che ricorrano le condizioni sopra riportate di cui alla Risposta n. 7 dell'Agenzia delle Entrate.

4 - La disciplina relativa alla esenzione IVA – Obblighi di fatturazione

Come sopra osservato, l'esenzione dall'IVA comporta, comunque, adempimenti ai fini dell'imposta, quali la tenuta dei registri IVA, la presentazione della dichiarazione IVA, la registrazione contabile delle operazioni e la fatturazione delle operazioni.

In ordine agli obblighi di fatturazione si ricorda che il D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, all'art.1, comma 3, ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.

Successivamente, in sede di conversione in **Legge n. 136/2018 del D.L. n.119/2018**, il citato comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015, è stato integrato con il seguente periodo: **“Sono altresì esonerati, in fine, dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000,00; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000,00, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta”.**

Detto periodo è, però, stato abrogato con l'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito dalla Legge n. 79 del 29 giugno 2022.

E' stato, così, eliminato l'esonero dall'obbligo della fattura elettronica per le ASD/SSD che fruiscono del regime di cui alla Legge n. 398/1991, con proventi non superiori a 65.000,00 annui.

La disposizione abrogativa, tuttavia, si applicava a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente avevano conseguito ricavi/compensi **commerciali, superiori a 25.000,00 euro annui e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti.**

Giova ricordare che prima dell'emanazione della norma abrogativa recata dall'art. 18, comma 2, del D.L. n. 36/ 2022, le ASD/SSD in regime “Legge n. 398/91”, con volume di ricavi commerciali nell'esercizio precedente fino a 65.000,00 euro annui, erano esonerati dalla emissione della fattura elettronica, potendo emettere le fatture stesse con le modalità tradizionali. Gli stessi soggetti con ricavi commerciali oltre i 65.000,00 euro annui nell'esercizio precedente, potevano emettere autonomamente la fattura elettronica esponendo l'IVA nel documento o, in alternativa, se il cliente era titolare di partita IVA, la fattura elettronica veniva emessa da cliente al posto della ASD.

Come già precisato con la Circolare LND n. 44 del 30 giugno 2022, il cui contenuto parzialmente si riporta, *l'emissione della fattura elettronica, così come prevista dal D.L. n. 36/2022, è obbligatoria per tutti i ricavi di natura commerciale che, per le ASD e SSD, si concretizzano, di norma, in quelli che derivano da sponsorizzazioni, pubblicità, cessione di diritti TV e radio, affitto attrezzature sportive.*

Per quanto riguarda, poi, i proventi derivanti dalle cessioni dei diritti alla prestazione degli atleti, l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E del 1° agosto 2018, ha precisato che al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 148, terzo comma, del TUIR, la cessione verso corrispettivo del diritto alla prestazione dell'atleta,

nei confronti di altre ASD e SSD, destinatarie della medesima disposizione (art. 148, terzo comma), può considerarsi rientrante nell'ambito delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'art. 148 stesso, sempre che l'atleta abbia svolto nell'ambito della ASD/SSD cedente un'effettiva attività volta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica.

In altri termini, precisa l'Agenzia, deve escludersi la ricorrenza del requisito della diretta attuazione degli scopi istituzionali nel caso di cessioni aventi **finalità meramente speculative** come nel caso in cui il diritto alla prestazione sportiva sia stato precedentemente acquistato e successivamente rivenduto senza che l'atleta sia stato sostanzialmente coinvolto dall'ente nell'attività formativa e di crescita nell'ambito della pratica sportiva; **in tal caso la cessione assume rilevanza reddituale ai fini IRES nella misura in cui integri una plusvalenza ai sensi dell'art. 66 TUIR con conseguente emissione di fattura.**

Se poi la cessione avviene nei confronti di un ente sportivo non avente la qualifica di ASD o SSD senza fine di lucro, tale cessione è assoggettata a tassazione sia ai fini IRES che ai fini IVA con conseguente fatturazione.

Nel caso in cui la cessione sia da assoggettare a tassazione e sia effettuata da ASD/SSD che ha optato per la Legge n. 398/1991, il corrispettivo assume la natura di plusvalenza e, come tale, concorre per l'intero importo al reddito forfettariamente determinato.

Qualora la cessione dei diritti da parte delle ASD/SSD in regime Legge 398/91 sia da considerarsi da assoggettare a tassazione ai fini IVA, l'imposta va applicata **in fattura** nella misura del 22% ma va poi versata ai sensi dell'art. 74, sesto comma del DPR n. 633/1972 nella misura del 50%.

Per quanto riguarda altri proventi derivanti da premi previsti dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché da quelli previsti dagli organismi internazionali del Calcio, va considerato che detti premi non concorrono alla determinazione del reddito della ASD/SSD che fruisce del trattamento agevolativo di cui alla Legge n. 398/1991, mentre ai fini IVA le ASD e SSD destinatarie delle erogazioni in argomento potranno emettere fattura in esenzione IVA indicando la norma esonerativa – art. 15 L. n. 81/1991 – Circolare n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2013.

Per l'emissione della fattura possono essere utilizzati, in alternativa ai vari programmi disponibili, i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

5 – Dispensa dagli adempimenti IVA

E', comunque, da rilevare, per completezza di trattazione, la disposizione recata dall'**art. 36-bis del DPR n. 633/1972, in vigore dal 30 giugno 2021, nel testo modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 25 maggio 2021, n. 83, che prevede la dispensa dagli adempimenti di fatturazione e contabili ai fini IVA per i soggetti che effettuano operazioni esenti.**

L'art. 36-bis in argomento prevede che i soggetti passivi IVA che ne abbiano data preventiva comunicazione all'Ufficio, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni **esenti** da imposta ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/72 (**si ricorda che l'art. 10 del DPR n. 633/1972 è stato modificato con il comma-quater, lett. b), punto 2), dell'art. 5 del D.L. n. 146/2021, con l'inserimento di un quarto comma come riportato nelle pagine 1 e 2 della presente Circolare e la sua entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2024**), tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11), 18) e 19), e al terzo comma dello stesso articolo, fermi restando l'obbligo di fatturazione e di registrazione delle altre operazioni eventualmente effettuate, l'obbligo di registrazione degli acquisti e gli altri obblighi stabiliti dal DPR n. 633/72, ivi compreso l'obbligo di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Va premesso che la dispensa dagli adempimenti è riservata **soltanto** a chi effettua **esclusivamente** operazioni esenti da IVA. Qualora il contribuente effettui anche operazioni imponibili è possibile optare per la separazione della contabilità relativamente alle attività imponibili ai fini IVA. Soltanto separando le operazioni esenti da quelle imponibili è possibile fruire, parzialmente, della dispensa dagli adempimenti IVA.

I soggetti che effettuano soltanto operazioni esenti indicate nell'art. 10 del DPR n. 633/72, **potrebbero**, quindi, optare per la dispensa con la conseguenza che non hanno diritto alla detrazione dell'IVA perché gli acquisti sono strettamente collegati alle operazioni esenti ma **non** sono chiamati a tenere i registri

IIVA e sono esonerati dagli obblighi di fatturazione, *salvo che per alcune tipologie di operazioni esenti (punti 11, 18 e 19 del comma 1 dell'art. 10 del DPR n. 633, e qualora il cliente richieda la fattura, in tal caso la fattura ha rilevanza solo per il cliente e l'emittente non ha obblighi di registrazione contabile)*, e dalla registrazione contabile delle operazioni. Permane l'obbligo di presentare la dichiarazione annuale compilando l'elenco dei fornitori, ancorchè non siano state effettuate operazioni imponibili. Tuttavia, come si evince dalle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione, questa non va presentata quando nell'anno solare siano state registrate soltanto operazioni esenti, salvo che il contribuente non abbia interesse a presentare la dichiarazione stessa, ad esempio, per evidenziare un credito d'imposta riportato nella dichiarazione precedente.

Nel caso, più frequente, in cui vengano effettuate contemporaneamente operazioni esenti e imponibili, è opportuno optare per la separazione delle attività soggette a IVA per le quali necessita adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA.

L'opzione per la dispensa dagli adempimenti si esercita in base al **comportamento concludente** del contribuente e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria barrando la casella nel rigo VOS del quadro VO. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno tre anni. La revoca va effettuata in dichiarazione IVA ed ha effetto dall'anno successivo.

6 - Obblighi delle ASD/SSD che optano per la Legge n. 398/1991

Anche per i soggetti che fruiscono delle disposizioni di cui alla Legge n. 398/1991, sussiste l'obbligo dell'emissione della fattura, per effetto dell'art. 18 del D.L. n. 36/2022, che ha abrogato la precedente norma di esclusione recata dal comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 119/2018, **convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 136/208, che aveva integrato il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 127/2015.**

La fattura va emessa, ovviamente, sia per le operazioni commerciali non esenti IVA sia, **a partire dal 1° luglio 2024**, per quelle esenti, quali, ad esempio, quelle di cui agli artt. 4 e 10 del DPR n. 633/1972, nel testo modificato dall'art. 5, comma 15-quater del D.L. n. 146/2021 che, giova ripeterlo, entrerà in vigore dal 1° luglio 2024.

Per queste ultime prestazioni esenti da IVA, potrà essere richiesta, ricorrendone le condizioni, la dispensa dagli adempimenti di cui sopra, ivi compresa quella dall'emissione della fattura. Nel caso in cui, invece, il soggetto destinatario della prestazione richieda la fattura, questa dovrà essere emessa ma la stessa ha rilevanza soltanto per il soggetto ricevente mentre la ASD/SSD emittente non ha obblighi di registrazione contabile se non quello di annotare, anche con un'unica registrazione mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare del corrispettivo nella colonna **"esenti"** del modello di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.

Per quanto riguarda le prestazioni didattiche rese dalle ASD/SSD a soggetti tesserati, trattandosi, almeno fino al 1° luglio 2024, di prestazioni fuori campo IVA, la fattura elettronica non potrà essere richiesta e, ovviamente, neppure emessa, ma potrà essere rilasciata ricevuta contenente i dati sia dell'emittente che del ricevente, necessari per l'individuazione dei soggetti operanti.

E', infine, da rilevare che se si effettuano operazioni esenti **senza** richiedere la dispensa è necessario rispettare tutti gli adempimenti IVA, compresa la tenuta dei registri e la presentazione della dichiarazione.

In conclusione, nella considerazione che le nuove disposizioni hanno sollevato dei dubbi interpretativi, si rimane in attesa degli opportuni chiarimenti che, non appena verranno forniti dall'Amministrazione finanziaria, saranno tempestivamente portati a conoscenza delle ASD/SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

Va, comunque, preso atto che la Legge n. 111 del 9 agosto 2023, recante delega al Governo per la revisione del sistema tributario, prevede agli artt. 7 e 9 di rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti e di completare e razionalizzare le misure fiscali previste per gli enti sportivi e il loro coordinamento con altre disposizioni tributarie, con l'obiettivo di favorire l'avviamento e la formazione allo sport dei giovani e dei soggetti svantaggiati.